

CONVENZIONE

tra

La **Federazione Pugilistica Italiana** (di seguito FPI), con sede in Roma, Viale Tiziano 70 Partita Iva 01383711007, nella persona del Presidente pro tempore Dott. Flavio D'Ambrosi, domiciliato per la carica presso la sede legale della FPI suddetta

e

L'Ente di Promozione Sportiva **Centro Sportivo Educativo Nazionale** (di seguito CSEN) con sede in Roma, Via Luigi Bodio 57, Codice Fiscale 80192090589, nella persona del Presidente pro tempore, Prof. Francesco Proietti domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,

Premesso

- a) che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;
- b) che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;
- c) che il CONI, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 30/2006, della legge n. 4/2013, del d.lgs. n. 13/2013 e del d.lgs. n. 15/2016 è l'Autorità competente, "Ente pubblico titolare" della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze degli operatori sportivi.
- d) che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo lo SNaQ rappresenta il quadro generale di riferimento per il conseguimento delle qualifiche degli operatori sportivi e per la loro certificazione.
- e) che la Federazione Pugilistica Italiana (F.P.I.), fondata nel 1916, è associazione senza fine di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni e integrazioni. Essa è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. ed è costituita dalle Associazioni e Società che praticano il pugilato, la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Federale.
- f) che la F.P.I. è una associazione federata al C.O.N.I. ed affiliata all'International Boxing Association (IBA). Alla F.P.I. possono aderire le seguenti persone fisiche tesserate per la Federazione: atleti, procuratori degli atleti, medici sportivi, tecnici sportivi, dirigenti federali, ufficiali di gara la cui domanda di tesseramento sia stata accettata nei termini regolamentari.
- g) che la F.P.I. è autorizzata in via esclusiva a svolgere in Italia l'attività sportiva del pugilato agonistico e amatoriale, in armonia con le deliberazioni del C.I.O. e del C.O.N.I., anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività e a rappresentarlo in ambito internazionale. La F.P.I. svolge, l'attività sportiva in armonia ed osservanza dei regolamenti, e delle deliberazioni



degli indirizzi delle Federazioni internazionali. La F.P.I. è responsabile dell'attività pugilistica in Italia, ed in particolare del Settore IBA, purché non sia in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I..

- h) che la F.P.I. nell'ambito dell'ordinamento sportivo gode di autonomia tecnica, organizzativa e gestionale, sotto la vigilanza del C.O.N.I..
- i) che la F.P.I. è retta sui principi di libera e democratica partecipazione alla attività sportiva in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.
- j) che la F.P.I. ha lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare, regolamentare, propagandare, sviluppare e attuare programmi di formazione di atleti e tecnici, nonché di svolgere lo sport del pugilato nei settori IBA, Pro, Amatoriale e Giovanile anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. nel territorio nazionale e internazionale. Essa rappresenta l'attività del pugilato in via esclusiva nei confronti delle Federazioni Internazionali e svolge, per il tramite dei propri Settori o Commissioni, attività di studio per la diffusione ed il miglioramento tecnico del pugilato.
- k) che la F.P.I., inoltre, definisce gli ordinamenti dei campionati; assegna i titoli di campione d'Italia nelle varie categorie; provvede alla formazione delle squadre nazionali e stabilisce i programmi per l'attività internazionale.
- l) che lo sport del pugilato rientra nell'Elenco Nazionale delle discipline sportive riconosciute dal CONI (Delibera nr. 1568 del 14/02/2017) con le relative discipline: Pugilato IBA, Pugilato Pro, Pugilato Giovanile, Pugilato Amatoriale con le attività riconosciute della Prepugilistica (Boxe in Action) e della Gym Boxe (Boxe Competition, Light Boxe, Soft Boxe).
- m) che il CSEN:
 - è riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1224 del 15/5/2002;
 - è riconosciuto altresì da CIP, MIUR, Ministero degli Interni, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

che il CSEN, in accordo al "REGOLAMENTO DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA", approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28/10/2014, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie attività sportive;

che la FPI e il CSEN (di seguito: le Parti) condividono:

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
- la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare la pratica sportiva nel paese, soprattutto tra i giovani, occupando quello spazio attualmente gestito da soggetti terzi che operano fuori dal sistema CONI e che, più frequente in alcune discipline e meno in altre, rappresenta comunque un fenomeno ampiamente diffuso.

si conviene e si stipula quanto segue

